

# **Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2007<sup>1</sup> sul CO<sub>2</sub> è modificata come segue:

### *Art. 1* Principio

La Confederazione riscuote sui combustibili fossili una tassa sul CO<sub>2</sub> (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.

### *Art. 2* Definizione

Per combustibili fossili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

- a. la produzione di calore;
- b. la produzione di elettricità in impianti termici;
- c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

### *Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua l'allegato in funzione del graduale aumento dell'aliquota della tassa.

### *Art. 11 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Entro il 1° giugno dell'anno successivo, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all'UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l'articolo 29 capoverso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> e sull'intensità di CO<sub>2</sub>. I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

<sup>4</sup> *Concerne unicamente il testo francese.*

<sup>1</sup>RS 641.712

*Art. 12 Diritti di emissione e certificati di emissione*

<sup>1</sup> L'UFAM assegna alle imprese esentate dalla tassa una quota di diritti di emissione di CO<sub>2</sub> corrispondente all'obiettivo di emissione di CO<sub>2</sub> per gli anni in cui dette imprese sono esentate dalla tassa. Gli adeguamenti dell'obiettivo di emissione comportano anche la modifica della quota di diritti di emissione. Se a un'impresa è stata assegnata una quota di diritti di emissione eccessiva l'UFAM può ritirargliene una parte.

<sup>2</sup> L'UFAM tiene un registro nazionale dei titolari di crediti di emissione e di certificati di emissione. Per essere valide, le transazioni devono essere iscritte nel registro.

<sup>3</sup> Le imprese esentate dalla tassa devono annullare i diritti di emissione e i certificati di emissione entro il 1° giugno dell'anno successivo alla prima esenzione dalla tassa e in seguito ogni anno fino al 1° giugno 2013 sulla base delle emissioni effettive.

<sup>4</sup> Il DATEC emana prescrizioni relative alla tenuta del registro nazionale.

*Titolo intercalare prima dell'art. 28a***Sezione 6a: Aiuti finanziari globali per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> negli edifici***Art. 28a Diritto ai contributi*

<sup>1</sup> La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l'articolo 10 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a della legge (aiuti finanziari) al fine di promuovere provvedimenti volti a migliorare l'isolamento termico dell'involucro di edifici abitativi e commerciali esistenti.

<sup>2</sup> Gli edifici finora non riscaldati sono esclusi dalla promozione.

<sup>3</sup> La Confederazione può concedere gli aiuti finanziari anche a una rappresentativa di più Cantoni purché detta rappresentativa sia stata validamente autorizzata dai Cantoni.

*Art. 28b Domanda*

<sup>1</sup> Il Cantone inoltra una domanda di aiuti finanziari all'UFAM.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere in particolare indicazioni e documenti concernenti:

- a. la riduzione stimata di CO<sub>2</sub> che può essere complessivamente ottenuta attraverso i provvedimenti nell'arco di durata dell'accordo programmatico (potenziale di riduzione di CO<sub>2</sub>);
- b. la pianificazione prevista per l'attuazione del programma.

*Art. 28c* Accordo programmatico

<sup>1</sup> In base alla domanda inoltrata, l'UFAM e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) concludono con il Cantone un accordo programmatico finalizzato alla concessione degli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. l'obiettivo del programma;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i provvedimenti da incoraggiare e le aliquote dei contributi corrispondenti;
- d. l'ammontare degli aiuti finanziari globali della Confederazione;
- e. il controlling;
- f. la comunicazione in merito al programma nazionale di risanamento degli edifici.

<sup>3</sup> La durata dell'accordo programmatico è di un massimo di quattro anni.

<sup>4</sup> I criteri di concessione dei contributi e le aliquote dei contributi sono uguali in tutti gli accordi programmatici.

*Art. 28d* Ammontare degli aiuti finanziari globali

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali è fissato in relazione al potenziale di riduzione del Cantone.

<sup>2</sup> È stabilito in percentuale degli importi complessivamente a disposizione ogni anno.

*Art. 28e* Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati a scaglioni.

*Art. 28f* Rendicontazione e verifica

<sup>1</sup> Il Cantone inoltra all'UFAM ogni anno un rapporto sull'utilizzazione degli aiuti finanziari. Il rapporto comprende indicazioni concernenti:

- a. le riduzioni di CO<sub>2</sub> raggiunte nel complesso e per ogni singolo provvedimento;
- b. gli aiuti finanziari utilizzati nel complesso e per ogni singolo provvedimento;
- c. gli investimenti indotti.

<sup>2</sup> L'UFAM verifica a campione:

- a. l'esecuzione di singoli provvedimenti secondo l'obiettivo del programma;
- b. l'utilizzazione degli aiuti finanziari erogati.

<sup>3</sup> Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell'UFAM i documenti necessari al rapporto.

*Art. 28g Adempimento insufficiente*

<sup>1</sup> Nell'arco della durata dell'accordo programmatico l'UFAM ritira interamente o in parte i versamenti scaglionati se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 28f capoverso 1;
- b. viene colpevolmente meno alla propria prestazione compromettendone considerevolmente l'esecuzione.

<sup>2</sup> Se allo scadere dell'accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione in modo insufficiente l'UFAM ne chiede il perfezionamento a posteriori. Fissa al Cantone un termine adeguato.

<sup>3</sup> Se le insufficienze non sono colmate, la restituzione è retta dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990<sup>2</sup> sui sussidi.

*Art. 28h Comitato di esperti per il programma nazionale di risanamento degli edifici*

<sup>1</sup> L'UFAM designa un comitato di esperti in cui la Confederazione e i Cantoni sono rappresentati pariteticamente. Il comitato d'esperti è composto da un massimo di otto membri.

<sup>2</sup> Il comitato di esperti presta consulenza alla Confederazione e ai Cantoni su questioni inerenti il programma nazionale di risanamento degli edifici, in particolare per quanto attiene alle modifiche degli accordi programmatici e delle aliquote dei contributi. Elabora la strategia di comunicazione comune in materia di programma nazionale di risanamento degli edifici.

<sup>3</sup> Il DATEC disciplina l'organizzazione e i compiti del comitato di esperti.

*Art. 29 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'UFE e le agenzie private (agenzie) da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'energia sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione della tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui all'articolo 8, nonché per il monitoraggio di cui all'articolo 11.

<sup>2</sup> RS 616.1

<sup>3</sup> RS 730.0

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... 2009

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Hans-  
Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova